Massima n. 6 Indicazione nello statuto delle attività esercitate dall□Ente.

Non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del CTS, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dello "oggetto sociale" discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.

Motivazione

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) gli enti del Terzo Settore devono esercitare, per poter essere tali, "in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale".

L'indicazione delle attività di interesse generale che l'ente intende svolgere deve essere contenuta nell'atto costitutivo e la circostanza che tali attività rientrino tra quelle considerate dalla Legge di interesse generale deve essere valutata dal Notaio chiamato a ricevere l'atto costitutivo o la delibera dell'ente che intenda ottenere la personalità giuridica o che, avendola già conseguita, voglia o debba modificare il proprio atto costitutivo e il proprio statuto in conformità al CTS.

Il primo comma dell'art. 5 del CTS individua le attività che si considerano di interesse generale, distinte in ventisei ambiti, ciascuno dei quali identificato da una diversa lettera dell'alfabeto. Il concetto normativo di interesse generale, nell'ambito del Codice del Terzo Settore, è definito dall'art. 5: è d'interesse generale l'attività ricompresa tra quelle descritte dalla norma. L'elenco appare dunque tassativo, potendo essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'identificazione delle attività svolte dall'ente è, quindi, determinante per verificare se esso possa considerarsi un ETS.

Inoltre, l'indicazione dell'attività ha lo scopo di limitare i poteri degli amministratori, nonché di far conoscere a coloro che intendano aderire all'ente o che intendano finanziarlo ciò che esso si propone di fare e di controllare che vi sia conformità tra l'attività svolta e quella dichiarata.

In proposito si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le note n. 3650 del 12 aprile 2019 e n. 4477 del 22 maggio 2020, ha ritenuto che non sia possibile indicare nell'oggetto sociale dell'Ente tutte le attività elencate all'art. 5 CTS, giacché altrimenti si eluderebbero gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire a un ente di cui siano chiaramente identificate attività e finalità. Per la stessa ragione non pare dunque nemmeno sufficiente limitarsi ad un generico riferimento (per relationem) alle attività descritte all'art. 5.

La norma contenuta nell'art. 5 CTS non impone, invece, di indicare le attività dell'ETS riproducendo nel suo atto costitutivo l'esatto contenuto di una o più delle lettere di cui si compone il primo comma dell'articolo; la formulazione lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale può dunque

discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Quindi, sebbene ragioni di opportunità possano indurre a descrivere l'attività dell'ente riprendendo le parole utilizzate nell'art. 5 o richiamando le singole lettere che compongono l'elenco legislativo, ciò non pare necessario.

L'atto costitutivo potrebbe pertanto, ad esempio, ulteriormente specificare l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta in una determinata lettera dell'articolo 5 CTS, limitandone l'ambito oppure illustrandola nel dettaglio o, ancora, fornendo esempi di come essa sarà esercitata.

Inoltre l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle singole lettere in cui si divide l'art. 5 CTS, poiché nessun limite pongono l'articolo 5 o altre disposizioni del CTS al riguardo e non si può certo imporre all'ente, e alle parti dell'atto notarile, di inserire nell'oggetto sociale attività che l'ente non intende svolgere. Per gli stessi motivi l'atto costitutivo potrebbe descrivere l'oggetto sociale riferendosi congiuntamente ad attività contenute in diverse lettere dell'art. 5 CTS.